Pubblicato il 14/05/2018

N. 05367/2018 REG.PROV.COLL. N. 11656/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11656 del 2003, proposto da: Soc. Tv Internazionale S.p.A. (ora Telecom Italia Media S.p.A.), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Silvia Venturini, Lucio Di Cesare, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Venturini in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

contro

Comune di Rocca di Papa, Regione Lazio non costituiti in giudizio; Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

Soc. Euromixer Tv S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Soc. Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (ora Persidera S.p.A.), in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino (in sostituzione degli originari difensori), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Adelaide Ristori, 9; ad opponendum:

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Brancaccio, domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR del Lazio, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 recante l'ingiunzione allo sgombero demolizione di opere abusive e alla rimozione degli impianti e delle antenne esistenti;
- degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e del Ministero delle Comunicazioni;

Vista la costituzione in giudizio di Telecom Italia Media S.p.A.;

Visto l'intervento ad adiuvandum di Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l.,

Visto l'intervento ad opponendum dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti, tra cui quella di cui è titolare la società ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il

provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Sono state formulate le seguenti censure:

- A) violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
- B) eccesso di potere, difetto di motivazione, errore sui presupposti;
- C) incompetenza; violazione dell'art. 32 della L. n. 223/1990; in particolare: violazione del D.L. n. 5/2001, conv. con mod. dalla L. n. 66/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- D) incompetenza; violazione del D.M. 10 settembre 1998, n. 381; violazione della l. 22 febbraio 2001, 36.
- 2. Si è costituito il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso.
- 3. Si è costituita in giudizio Telecom Italia Media S.p.A. ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
- 4. Con atto depositato in giudizio in data 8 gennaio 2005 è intervenuto ad opponendum il Parco Regionale dei Castelli Romani.
- 5. Con atto depositato in giudizio in data 13 luglio 2007 è intervenuta ad adiuvandum Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l..
- 6. All'udienza pubblica del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
- 6. Nel merito, il ricorso è infondato.
- 6.1 La prima censura contenuta nel punto 1 sub A), relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è infondata, in quanto la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato, per cui non è necessario tale preventivo adempimento: "l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per

l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; V, 28 aprile 2014, n. 2194).

6.2 Lo stesso è a dirsi con riferimento ai profili di di cui al punto 1, lettera B), che riguardano i riferimenti alla natura dei vincoli vigenti *in loco*, alla precedente sentenza di dissequestro del pretore di frascati, alla tutela della salute.

Infatti la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5788; Adunanza Plenaria n. 9 del 2017). E nella specie è sufficiente considerare i profili di natura urbanistico-edilizia, unitamente all'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico con decreti ministeriali adottati nel vigore della normativa del 1939.

6.3 Per quanto attiene in particolare alla questione di cui al punto 1, lettera C), va premesso un doveroso richiamo all'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale sulla medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso (nella parte relativa ad altri impianti impugnata da altre emittenti), per cui gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio già in forza dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che "il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell'ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali" (Tar Lazio, Sez. II ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n. 11402 del 2014, ha espressamente richiamato anche la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, del D.P.R. 380/01, per cui negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire sono compresi "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". Ha poi ritenuto che "il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell'articolo 23 della legge 3 maggio 2004 n. 112, può dirsi ... che la disciplina riveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva. L'art. 27 della legge 112/04 prescrive invece che possano continuare ad operare gli impianti che non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco. La stessa legge 223/90 sottintendeva la necessità di tale controllo, disponendo che il censimento ministeriale costituisse titolo per la richiesta di permesso di costruire (art. 4)".

Quanto all'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per cui "i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che tale disposizione si

riferisce alla "concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art.16 della medesima fonte, atto quest'ultimo necessario, nello schema della legge 223/90 per ottenere la (allora) concessione edilizia contemplata dall'art. 4 della medesima legge. Concessione edilizia che, nel caso di specie, non v'è stata, né poteva esserci in considerazione del vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati".

Il Consiglio di Stato ha poi anche già affermato che "la normativa paesaggistico-ambientale presiede alla tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale e del tutto ragionevolmente pone limiti alla libertà di iniziativa privata quando quest'ultima possa risultare potenzialmente dannosa. Sono ben possibili equi contemperamenti avuto riguardo alla pregnanza degli interessi in gioco, ma dev'essere il legislatore ad autorizzarli espressamente, in esecuzione di precise scelte di carattere politico e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza. Né può ipotizzarsi, avuto riguardo all'attuale pluralità e diffusione delle fonti di informazione, una restrizione del diritto di cui all'art. 21 Cost., tale da giustificare la permanenza in funzione di apparati gravemente lesivi del paesaggio, e da determinare, sul piano normativo, l'incostituzionalità delle disposizioni che ne impongono la rimozione" (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 2200): orientamento, questo, che vale anche perché nella specie si tratta di zona plurivincolata anche anteriormente all'entrata in vigore del T.U. del 1999, anche sotto il profilo paesistico, sulla base di decreti ministeriali adottati sulla base della legge del 1939.

In questo contesto le vicende giuridico-amministrative relative alla sussistenza di un titolo concessorio e al piano di assegnazione delle frequenze non sono tali da far venire

meno la natura abusiva dell'opera realizzata in mancanza di titolo edilizio.

6.3 In ordine alla censura di cui al punto 1, lettera D), relativa alla violazione della legge n. 36 del 2001 (in quanto non attribuirebbe al Comune poteri in materia di emissioni elettromagnetiche), il Collegio ne rileva l'infondatezza, avendo il Comune esercitato poteri repressivi vincolati di natura edilizia, ad esso spettanti.

7. Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto.

8. Le spese di giudizio sostenute dal Comune di Rocca di Papa, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensarle rispetto alle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese di giudizio pari a €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Compensa le spese rispetto alle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore Cecilia Altavista, Consigliere

> L'ESTENSORE Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO